

Milano, 10 Gennaio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti  
Loro Sede  
CIRCOLARE N. 3/ 2019

**LEGGE DI BILANCIO 2019 (L. 30.12.2018 N. 145)  
PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE, DI BILANCIO E DI  
AGEVOLAZIONI – PARTE TERZA**

Proseguiamo la esposizione sintetica delle principali novità della “Legge di bilancio 2019”, in vigore dall’1.1.2019.

**SOMMARIO:**

- Credito d’imposta per ricerca e sviluppo – Modifiche
- Credito d’imposta per la formazione 4.0
- Abrogazione del credito d’imposta per i soggetti IRAP privi di dipendenti
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari
- Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata
- Credito d’imposta per le edicole
- Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (c.d. “Sport bonus”)
- Credito d’imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici
- Riduzione di alcuni crediti d’imposta
- Detrazione IRPEF/deduzione IRES per somme investite in start up innovative – Incremento
- Voucher manager
- Nuova Sabatini – Rifinanziamento
- Fondi di venture capital
- Raccolta di capitale per le PMI
- Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1
- Nuova imposta per i veicoli più inquinanti
- Contributo per l’acquisto e la rottamazione di moto
- Riduzione della tassa automobilistica per le auto storiche
- Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

## **CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO - MODIFICHE**

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.

### ***Misura differenziata in base alla tipologia di costi***

Viene prevista la misura generale del 25% e la misura del 50% solo con riferimento ad alcune tipologie di costi.

In particolare, la misura del 50% si applica per:

- le spese relative al personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati nonché con imprese residenti *start up* e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

### ***Tetto massimo***

Il credito d'imposta spetta fino ad un importo massimo annuale di 10 milioni di euro per ciascun beneficiario.

### ***Spese per materiali e forniture***

L'agevolazione è estesa alle spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.

Tali spese non sono tuttavia ammissibili nel caso in cui l'inclusione del costo di tali beni comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

### ***Obblighi di certificazione***

L'utilizzo del credito d'imposta è subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione delle spese.

### ***Relazione tecnica***

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione.

### ***Decorrenza***

Le modifiche relative alla rimodulazione della misura e all'ambito applicativo dell'agevolazione si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti "solari").

Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali riguardano già il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (quindi il 2018, per i soggetti "solari").

### ***Norma interpretativa***

Con riferimento all'art. 3 co. 1-*bis* del DL 145/2013, viene disposto che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

## **CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0**

Viene prorogato, per il 2019, il credito d'imposta di cui all'art. 1 co. 46 - 56 della L. 205/2017, riconosciuto alle imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Viene tuttavia modificata la misura dell'agevolazione.

### ***Piccole imprese***

Alle piccole imprese l'agevolazione spetta:

- nella misura del 50% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

### ***Medie imprese***

Per le medie imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 40% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

### ***Grandi imprese***

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

- in misura pari al 30% delle spese ammissibili;
- nel limite massimo annuale di 200.000,00 euro.

## **ABROGAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I SOGGETTI IRAP PRIVI DI DIPENDENTI**

Viene abrogato l'art. 1 co. 21 della L. 190/2014, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015, per i soggetti "solari"), ha concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97 (imprese, titolari di reddito di lavoro autonomo e produttori agricoli, ove ancora soggetti al tributo), purché privi di dipendenti.

### ***Decorrenza dell'abrogazione***

Non è prevista una specifica disposizione di decorrenza.

Tenuto conto che la legge di bilancio 2019 è entrata in vigore l'1.1.2019, la soppressione dovrebbe riguardare il credito d'imposta che sarebbe maturato dal periodo d'imposta in corso a tale data (dunque, dal periodo d'imposta 2019, per i soggetti "solari") e che sarebbe stato utilizzabile in compensazione dal periodo d'imposta successivo (dunque, dal periodo d'imposta 2020, per i soggetti "solari").

## **CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI**

Con riferimento al credito d'imposta per investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-*bis* del DL 50/2017, viene precisato che l'agevolazione è concessa nei limiti del regolamento comunitario sugli aiuti "*de minimis*".

## **CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA**

Viene introdotto un credito d'imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio.

### ***Ambito oggettivo***

Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;

- imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2000 o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

#### ***Ambito temporale***

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

#### ***Misura dell'agevolazione***

Il credito d'imposta è:

- pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;
- riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

#### ***Disposizioni attuative***

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER LE EDICOLE**

Viene introdotto un credito d'imposta per le edicole.

#### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, individuati dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 170/2001, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel Comune di riferimento.

#### ***Ambito temporale***

Il credito d'imposta è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020.

#### ***Misura dell'agevolazione***

Il credito d'imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Il credito d'imposta spetta nella misura massima di 2.000,00 euro.

#### ***Disposizioni attuative***

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DELLA RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI (c.d. "Sport bonus")**

Viene prorogato, con modifiche in merito alla misura dell'agevolazione, il credito d'imposta, di cui all'art. 1 co. 363 ss. della L. 205/2017, per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "Sport bonus").

#### ***Soggetti beneficiari***

Possono accedere al credito d'imposta:

- le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa.

#### ***Erogazioni liberali agevolabili***

Possono beneficiare dell'agevolazione le erogazioni liberali:

- in denaro;
- effettuate nel 2019;
- per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche;
- anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

#### ***Misura dell'agevolazione***

Lo “*Sport bonus*” è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.

#### ***Disposizioni attuative***

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI PER INTERVENTI SU EDIFICI E TERRENI PUBBLICI**

Viene introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici.

#### ***Soggetti beneficiari***

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- i titolari di reddito d'impresa.

#### ***Erogazioni liberali agevolabili***

Sono agevolabili le erogazioni liberali effettuate:

- in denaro;
- nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (quindi dal 2019, per i soggetti “solari”);
- per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica;
- anche se destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

#### ***Misura dell'agevolazione***

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate ed è riconosciuto:

- nel limite del 20% del reddito imponibile, per le persone fisiche e gli enti non commerciali;
- nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, per i titolari di reddito d'impresa.

#### ***Disposizioni attuative***

Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione.

### **RIDUZIONE DI ALCUNI CREDITI D'IMPOSTA**

Viene prevista la riduzione dei seguenti crediti d'imposta:

- credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (art. 18 co. 1 della L. 220/2016);
- credito d'imposta per esercenti attività di vendita di libri al dettaglio (art. 1 co. 319 della L. 205/2017);

- credito d'imposta per investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica (art. 8 della L. 62/2001).

Con DM saranno stabilite le riduzioni delle quote percentuali di fruizione delle citate agevolazioni.

### **DETRAZIONE IRPEF/DEDUZIONE IRES PER SOMME INVESTITE IN START UP INNOVATIVE - INCREMENTO**

Viene previsto l'incremento delle aliquote delle agevolazioni di cui all'art. 29 del DL 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF e una deduzione IRES per i soggetti che investono somme nel capitale delle *start up* innovative.

In particolare, con riferimento al 2019:

- viene incrementata dal 30% al 40% l'aliquota dell'agevolazione per tutti i soggetti che investono in *start up* innovative;
- viene introdotta un'aliquota del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della *start up* innovativa, qualora venga mantenuto per almeno 3 anni.

#### ***Autorizzazione della Commissione europea***

Tali disposizioni sono subordinate all'autorizzazione della Commissione Europea.

### **VOUCHER MANAGER**

Viene previsto, per le PMI, un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0.

#### ***Ambito oggettivo***

Sono oggetto dell'agevolazione l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

#### ***Ambito temporale***

Il *voucher* è riconosciuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, vale a dire per il 2019 e 2020 per i soggetti "solari".

#### ***Misura dell'agevolazione***

Per le micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta agevolato:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

Per le medie imprese, il contributo è riconosciuto per ciascun periodo d'imposta:

- in misura pari al 30% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo di 25.000,00 euro.

In caso di adesione a un contratto di rete di cui all'art. 3 del DL 5/2009, avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo è riconosciuto alla rete:

- in misura pari al 50% dei costi sostenuti;
- entro il limite massimo complessivo di 80.000,00 euro.



## NUOVA SABATINI - RIFINANZIAMENTO

Viene rifinanziata la c.d. “Nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), per un ammontare di:

- 48 milioni di euro per il 2019;
- 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023;
- 48 milioni di euro per il 2024.

Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva pari al 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale (pari al 30%) per gli investimenti in beni strumentali c.d. “Industria 4.0”.

Le risorse non utilizzate per la predetta riserva alla data 30 settembre di ciascun anno, rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

## FONDI DI VENTURE CAPITAL

I fondi di *venture capital* sono fondi di investimento che, agendo per proprio conto, gestiscono fondi individuali, istituzionali o interni, al fine di investire in imprese non quotate.

La legge di bilancio 2019 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno al *venture capital*, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Attraverso il fondo di sostegno al *venture capital*, lo Stato è autorizzato a investire in classi di quote o azioni:

- di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all’art. 1 co. 1 lett. k-ter) del DLgs. 58/98 o di SICAF (società di investimento a capitale fisso) di cui all’art. 1 co. 1 lett. i-bis) del DLgs. 58/98;
- di uno o più fondi di *venture capital* come definiti dall’art. 31 co. 2 del DL 98/2011, coprendo tutte le diverse fasi di investimento.

### ***Regime agevolato per i venture capital***

Per favorire l’accesso al *venture capital* e per sostenere i processi di crescita di nuove imprese, l’art. 31 co. 1 del DL 6.7.2011 n. 98 ha introdotto un beneficio fiscale per i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che investono in tali organismi di investimento collettivo del risparmio.

In linea generale, il regime fiscale dei fondi comuni di investimento non immobiliari, istituiti in Italia e quelli con sede in Lussemburgo già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, prevede:

- l’esenzione dalle imposte sui redditi *ex art. 73 co. 5-quinquies* del TUIR, sul risultato di gestione conseguito;
- l’imposizione in capo ai partecipanti, detentori delle quote del fondo, dei proventi distribuiti dal fondo.

In deroga a quanto sopra riportato, l’art. 31 del DL 98/2011 prevede l’esclusione da imposizione dei proventi derivanti dalla partecipazione al fondo di *venture capital*.

### ***Nuova definizione di venture capital***

Ai fini dell’agevolazione prevista dall’art. 31 del DL 98/2011, la legge di bilancio 2019 ha introdotto una nuova definizione di *venture capital*.

Vengono definiti fondi per il *venture capital* gli OICR residenti in Italia che investono almeno l’85% (prima era del 75%) del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate su mercati regolamentati, nella fase di:

- sperimentazione (*seed financing*),
- costituzione (*start-up financing*),
- avvio dell’attività (*early-stage financing*) o sviluppo del prodotto (*expansion* o *scale up financing*),

e il residuo in PMI di cui all’art. 1 co. 1 lett. w-quater.1) del DLgs. 58/98.

Rispetto al regime precedente, poi, viene modificato il requisito che prevede l'esercizio di un'attività di impresa da parte della società destinataria dell'investimento da non più di 36 mesi. La legge di bilancio 2019 prevede che l'attività di impresa debba essere esercitata da meno di 7 anni (lett. e) del co. 3 dell'art. 31 del DL 98/2011).

## **RACCOLTA DI CAPITALE PER LE PMI**

Con riferimento alla raccolta di capitali per le piccole e medie imprese, la legge di bilancio 2019:

- integra la definizione di portale per la raccolta di capitale per le PMI e le imprese sociali secondo l'art. 1 co. 5-*novies* del DLgs. 58/98, estendendo tale definizione anche alle piattaforme *online* che abbiano come finalità la facilitazione di finanziamenti, tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese;
- attraverso l'introduzione del co. 1-*ter* nell'art. 100-*ter* del DLgs. 58/98, modifica la disciplina delle offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, disponendo che in tali fattispecie la sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB. Inoltre, è previsto che queste sottoscrizioni vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.

## **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVI VEICOLI M1**

Viene previsto un contributo:

- per coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica (si tratta delle autovetture aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), con emissioni di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) fino a 70 g/km;
- per gli acquisti e immatricolazioni dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- qualora il prezzo del veicolo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice sia inferiore a 50.000,00 euro IVA esclusa.

Il contributo è corrisposto agli acquirenti dei veicoli dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto (di fatto, si tratterebbe per l'acquirente di uno sconto sul prezzo).

### ***Misura del contributo***

La misura del contributo:

- varia a seconda che, contestualmente all'acquisto, si provveda o meno alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria;
- è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro che non possono comunque superare il limite di 70 g/km.

### ***Acquisto con rottamazione***

Nel caso in cui, contestualmente all'acquisto del nuovo veicolo M1 avente i requisiti di cui si è detto, si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato nelle classi Euro 1, 2, 3 o 4, il contributo sarà pari a:

- 6.000,00 euro, se le emissioni di CO<sub>2</sub> del veicolo nuovo M1 variano da 0 a 20 g/km;
- 2.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.

### ***Acquisto senza rottamazione***

In assenza della rottamazione, il contributo sarà pari a:

- 4.000,00 euro, con emissioni di CO<sub>2</sub> da 0 a 20 g/km;
- 1.500,00 euro, con emissioni da 21 a 70 g/km.



### ***Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici***

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, potranno recuperare detti importi come credito d'imposta che potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, senza che si applichino i limiti di cui all'art. 34 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

### **NUOVA IMPOSTA PER I VEICOLI PIU' INQUINANTI**

Agli acquirenti, anche in locazione finanziaria, e alle immatricolazioni, che avvengono dall'1.3.2019 al 31.12.2021, di un nuovo veicolo di categoria M1 con un numero di grammi di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 g/km, invece, è applicabile una nuova imposta.

#### ***Misura dell'imposta***

L'imposta dovuta, da versare mediante il modello F24, è parametrata a quanto inquina il veicolo ed il suo ammontare è differenziato in base a quattro fasce di emissioni di biossido di carbonio:

- da 161 a 175 g/km di emissioni dei veicoli M1, l'imposta è pari a 1.100,00 euro;
- da 176 a 200 g/km è pari a 1.600,00 euro;
- da 201 a 250 g/km è pari a 2.000,00 euro;
- superiore a 250 g/km è pari a 2.500,00 euro.

### **CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO E LA ROTTAMAZIONE DI MOTO**

Viene previsto un contributo per coloro che acquistano, nell'anno 2019, una moto elettrica o ibrida delle categorie L1e e L3e e contestualmente ne rottamano una di categoria euro 0, 1 o 2.

#### ***Misura del contributo***

Il contributo:

- è pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000,00 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 o 2;
- è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

### ***Credito d'imposta spettante alle imprese costruttrici o importatrici***

I venditori dei veicoli saranno rimborsati dell'importo dei contributi dalle imprese costruttrici o importatrici degli stessi; queste ultime, invece, recuperano detti importi come credito d'imposta per il versamento:

- delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
- dell'IRPEF,
- dell'IRES,
- dell'IVA,

dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

### **RIDUZIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER LE AUTO STORICHE**

Viene ridotta del 50% la tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") per gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico:

- con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni;
- in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4 del DM 17.12.2009 e qualora il riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione.



*Studio Tributario e Legale*  
COMMERCIALISTI AVVOCATI ASSOCIATI

## **DETRAZIONE PER L'ACQUISTO E LA POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA DEI VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA**

Inserendo l'art. 16-*ter* al DL 63/2013, viene introdotta una nuova detrazione IRPEF del 50% per:

- le spese documentate sostenute dall'1.3.2019 al 31.12.2021;
- relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

### ***Aliquota e ripartizione della detrazione***

La nuova detrazione:

- spetta nella misura del 50% delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000,00 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Distinti saluti.